



COMUNE DI NEVIANO
(*Provincia di Lecce*)

**REGOLAMENTO COMUNALE
SUL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE
COMUNALE DIVIGILANZA SUI LOCALI DI
PUBBLICO SPETTACOLO**

(Approvato dalla Commissione Straordinaria con deliberazione nr. _____ del _____)

INDICE

Art. 1 – Oggetto

Art.2 – Ambiti di applicazione e competenze della C.C.V.L.P.S.Art.3

– Nomina componenti della Commissione

Art.4 – Convocazione della Commissione

Art.5 – Riunione della Commissione

Art. 6 – Decisioni della Commissione

Art.7 – Verbale della Commissione Art.

8 – Espressione del parere

Art. 9 – Richiesta di parere e di autorizzazioni

Art. 10 – Sopralluoghi e decisioni della Commissione

Art. 11 – Locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore alle 200 persone

Art. 12 – Verifica del rispetto delle prescrizioni imposte

Art. 13 – Allestimenti temporanei e verifica delle condizioni di sicurezza

Art. 14 – Utilizzo di attrezzature e giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici

Art. 15 – Locali ed impianti esclusi dalle verifiche della Comm. Com. di Vigilanza

Art. 16 – Ufficio di Segreteria della Commissione

Art. 17 – Spese di funzionamento della Commissione e compensi ai componenti

Art. 18 – Sanzioni

Art. 19 – Entrata in vigore

Art. 20- Pubblicità aggiuntiva

ART. 1

Oggetto

1. Le presenti norme, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa, disciplinano il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S.) di cui all'art 141 bis del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. approvato con R.D. nr. 635/1940 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Con la locuzione “**locali**” si intende l'insieme di fabbricati, ambienti e luoghi, anche all'aperto, destinati allo spettacolo ove accede il pubblico, nonché tutti i servizi, disimpegni e le strutture annessi all'attività dello spettacolo stesso.

ART. 2

Ambiti di applicazione e competenze della C.C.V.L.P.S.

1. La Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, d'ora innanzi denominata “Commissione”, è competente, ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S., all'espressione dei pareri in ordine ai locali o impianti di pubblico spettacolo in cui hanno luogo trattenimenti o spettacoli di qualsiasi genere e sotto qualsiasi denominazione, sia a pagamento che gratuiti;
2. In particolare, la C.C.V.L.P.S. è competente per:
 - ❑ i locali cinematografici e teatrali e gli spettacoli viaggianti con capienza fino a 1300 spettatori;
 - ❑ altri locali ed impianti di pubblico spettacolo o intrattenimento con capienza fino a 5000 spettatori;
 - ❑ le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico inferiori o pari ai livelli indicati con Decreto del Ministero dell'Interno;
 - ❑ i locali di pubblico intrattenimento, ovvero i locali destinati a trattenimenti e attrazioni varie, le aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli;
 - ❑ gli auditori e le sale convegni;
 - ❑ le sale da ballo e le discoteche;
 - ❑ attività di cui all'art. 4 e 5 del Decreto ministero dell'interno del 18/05/2007 in G.U. n. 136 del 14/06/2007, riguardante gli spettacoli viaggianti;
 - ❑ attività di cui alla circolare Ministero dell'Interno n. 114 del 01/12/2009 in materia di carri allegorici, non costituenti attività di spettacolo viaggiante;
 - ❑ espressione di pareri in ordine ad ulteriori competenze conferite da norme e/o Regolamenti comunali;
3. Rientrano nel campo di applicazione delle presenti norme quali “ **altri impianti di pubblico spettacolo e trattenimento**” anche **le manifestazioni a carattere temporaneo**.
4. Devono ritenersi, invece, escluse dal campo di applicazione delle presenti norme le manifestazioni a carattere temporaneo e gratuito che si svolgano in luoghi all'aperto, non delimitati e privi di strutture destinate allo stazionamento del pubblico, e per le quali sia previsto l'utilizzo di palchi o pedane per gli artisti di altezza non superiore a 80 cm e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree

non accessibili al pubblico.

5. In relazione ai locali ed agli impianti di cui al comma 1, la Commissione, in particolare:

- ❑ Esprime il parere sui progetti di nuovi locali e impianti di pubblico spettacolo e intrattenimento, o di sostanziali modifiche a quelli esistenti permanendo la validità dei pareri già espressi nei casi in cui i progetti riguardanti i locali e gli impianti di cui si tratta non presentino modifiche rispetto a quelli già autorizzati precedentemente;
- ❑ Verifica le condizioni di solidità, di sicurezza (alla cui garanzia è predisposta la disciplina dettata dalla norma, per cui, il parere reso non può limitarsi ai soli aspetti strutturali ed interni del locale, ma riguarda anche i suoi aspetti funzionali di fruibilità complessiva che investono l'insieme dei servizi offerti, tra cui essenziali si rivela la dotazione infrastrutturale di parcheggi) e di igiene dei locali cinematografici e teatrali e degli spettacoli viaggianti con capienza compresa tra 201 e 1.300 spettatori e degli altri locali e impianti con capienza compresa tra 201 e 5.000 spettatori ed indica le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- ❑ Accerta la conformità alle disposizioni vigenti (avuto riguardo anche al Regolamento comunale per "Lo svolgimento dell'attività di intrattenimento anche in orario serale e notturno da parte dei pubblici esercizi" approvato con deliberazione del Commissario straordinario n. 34 dell'1/09/2011) e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica relativamente ai locali cinematografici e teatrali ed agli spettacoli viaggianti con capienza compresa tra 201 e 1.300 spettatori e relativamente agli altri locali ed impianti con capienza compresa tra 201 e 5.000 spettatori;
- ❑ Accerta, ai sensi dell'art 4 del D. Lgs. Nr. 3/98, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza ed igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'art.4 della L. nr. 337/1963;
- ❑ Controlla con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti. Il Presidente, a tal fine, propone un calendario di verifiche periodiche da attuarsi su base annuale.
- ❑ Esprime il parere, di cui all'art. 4 e 5 del Decreto ministero dell'interno del 18/05/2007 in G.U. n. 136 del 14/06/2007, riguardante gli spettacoli viaggianti, secondo i criteri di ripartizione della competenza previsti dagli articoli 141-bis e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. A tal fine la commissione, anche avvalendosi di esperti esterni:
 - a) verifica l'idoneità della documentazione allegata all'istanza di registrazione, sottoscritta da professionista abilitato, direttamente o tramite apposita certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato;
 - b) sottopone l'attività ad un controllo di regolare funzionamento nelle ordinarie condizioni di esercizio e all'accertamento di esistenza di un verbale di collaudo redatto da professionista abilitato o di apposita certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato.Nel caso in cui l'attività appartenga ad una tipologia non ancora iscritta nell'apposito elenco ministeriale di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, il parere della commissione comunale integra, relativamente agli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene, l'attività istruttoria prevista dall'art. 141, primo comma, lettera d), del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

- ❑ Esprime il parere di cui alla citata circolare Ministero dell'Interno n. 114 dell'1/12/2009 in materia di carri allegorici, non costituenti attività di spettacolo viaggiante.
6. Il parere reso dalla commissione implica un'attività valutativa anche con riferimento:
- ❑ alla sicurezza esterna di ogni impianto e struttura di pubblico spettacolo anche a carattere temporaneo, con particolare riferimento all'esistenza di adeguate e sicure aree di parcheggio;
 - ❑ alla valutazione degli impatti prodotti dall'attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo, della sua compatibilità ai vincoli di natura regolamentare e legislativa, sia in relazione alle disposizioni in materia di emissioni sonore che alla normativa in materia ambientale e di utilizzo di beni demaniali marittimi;
 - ❑ alla compatibilità della struttura e delle attrezzature e strumenti con riguardo alla normativa vigente nonché con quella posta dal Regolamento approvato dal Commissario straordinario con deliberazione n. 34 del 01/09/2011.
7. Il parere della Commissione è obbligatorio al fine del rilascio dei conseguenti provvedimenti autorizzatori.

ART. 3

Nomina componenti della Commissione

1. La commissione è nominata ogni tre anni dal Sindaco ed è composta dal:
 - Sindaco, o suo delegato, che la presiede;
 - Comandante del Corpo di Polizia Municipale, o suo delegato
 - Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, o suo delegato;
 - Dirigente Medico dell'Azienda Sanitaria nr. 1 di Lecce, o da un medico dallo stesso delegato;
 - Dirigente dell'Ufficio Tecnico, o suo delegato;
 - Da un esperto in elettrotecnica;
2. Fanno, inoltre, parte della Commissione, quali membri aggregati:
 - a) Un esperto in acustica, quando si tratti di locali/strutture attrezzati con strumenti o impianti che comportano un impatto acustico;
 - b) Un esperto in valutazione di incidenza ambientale quando i progetti e/o le attività ricadano in ambiti compresi nella perimetrazione del parco e/o delle zone SIC e ZPS;
 - c) Un esperto in altre discipline tecniche, quando si tratti di locali attrezzati con complesse dotazioni tecniche;
 - d) Un rappresentante del CONI provinciale, o suo delegato, quando si tratti di impianti sportivi.
3. I membri aggregati di cui alle lettere b), c) e d) del precedente comma, sono nominati, di volta in volta, dal Presidente della Commissione.
4. L'esperto in elettrotecnica può essere nominato fra i dipendenti del Comune, in possesso di specifica professionalità tecnica, o fra i dipendenti qualificati di altre Pubbliche Amministrazioni o Ordini professionali;
5. L'esperto in acustica può essere nominato fra i dipendenti in possesso di specifica professionalità tecnica, o fra i dipendenti qualificati di altre Pubbliche Amministrazioni o Ordini Professionali;
6. Della Commissione possono far parte, su richiesta, un rappresentante degli esercenti dei locali di pubblico spettacolo ed un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni territoriali;

7. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente dell'Amministrazione Comunale, nominato dal Presidente della Commissione;
8. Le deleghe di cui al comma 1 e comma 2, devono essere conferite con atto scritto;
9. E' consentito il conferimento di delega unica, per tutta la durata dell'incarico della Commissione;
- 9 bis. Per ogni componente effettivo è designato, dalla struttura interessata, almeno un supplente.
10. La Commissione dura in carica tre anni. Ai sensi dell'art. 2 del D.L. nr. 293/1994, convertito in legge nr. 444/94, la nuova Commissione deve essere ricostituita entro il termine di scadenza della precedente. Allo scopo, le procedure volte alla ricostituzione, si applica quanto disposto in materia dal citato D.L. nr. 293/94.
11. L'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive della Commissione, comporta la decadenza dalla nomina;
12. La decadenza è disposta dal Sindaco, su segnalazione della Commissione.

ART. 4

Convocazione della Commissione

1. La commissione è convocata dal Presidente di norma almeno 7 giorni prima della data fissata dallo stesso per la seduta o il sopralluogo, con avviso scritto.
2. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo della seduta e del sopralluogo, nonché il relativo ordine del giorno, e può essere inviato anche a mezzo fax, posta elettronica o telegramma.
3. In casi eccezionali di urgenza il termine di cui al c. 1 può essere ridotto fino a 24 ore; in tale ultima ipotesi l'avviso di convocazione può essere effettuato anche per telefono o con ogni altra forma ritenuta idonea con riferimento all'urgenza verificatasi.
4. L'avviso di convocazione deve essere inviato a tutti i membri effettivi e, per conoscenza, a tutti i membri supplenti.
5. I membri effettivi, qualora siano impossibilitati a partecipare, provvedono ad informare direttamente i rispettivi supplenti, affinché li sostituiscano, o a conferire deleghe di cui all'art. 3, c.1 e 2.
6. Delle sedute e dei sopralluoghi della Commissione deve essere informato il destinatario del provvedimento finale.

ART. 5

Riunioni della Commissione

1. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tutti i membri di cui all'art.3, c.1, nonché di quelli di cui all'art.3, c.2, quando invitati.
2. I Commissari hanno l'obbligo di astenersi dalle sedute e dai sopralluoghi qualora si verifichi una delle ipotesi di cui all'art.51 del c.p.c.
3. Le sedute ed i sopralluoghi della Commissione si svolgono nel giorno stabilito dal Presidente, ogni volta che si renda necessario valutare progetti o procedere a sopralluoghi ed ispezioni.

ART. 6

Decisioni della Commissione

1. Il parere della Commissione è sempre reso per iscritto.
2. Ciascun Commissario ha il diritto di far constatare a verbale le motivazioni del suo voto.

ART. 7

Verbale della Commissione

1. Di ogni seduta e sopralluogo viene redatto, a cura del Segretario, apposito verbale, che contiene una succinta esposizione dei lavori svolti e la decisione assunta.
2. Nel verbale sono anche riportati:
 - L'elenco dei membri presenti, con l'indicazione, ove ne ricorra il caso, del conferimento della delega;
 - L'indicazione della eventuale presenza dell'interessato o di altre persone ammesse alla riunione;
 - L'elenco dei documenti acquisiti agli atti;
 - Rilevi ed osservazioni sul progetto e/o sugli impianti ispezionati avuto riguardo anche alle previsioni di cui all'art. 2, comma 6;
 - Eventuali dichiarazioni di voto;
 - Il parere e le condizioni d'esercizio e/o le prescrizioni eventualmente dettate dalla Commissione.
3. Il verbale è sottoscritto dal Presidente, dai componenti e dal Segretario.
4. Copia del verbale è tempestivamente inviata agli Uffici competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 68, 69, e 80 del T.U.L.P.S.
5. Gli originali dei verbali devono essere custoditi a cura del Segretario della Commissione, che li raccoglie annualmente in apposito registro cronologico, con pagine timbrate singolarmente, e li numera progressivamente.
6. Ad ogni verbale deve essere allegata copia del relativo avviso di convocazione e delle deleghe eventualmente conferite.

ART. 8

Espressione del parere

1. Il parere della commissione viene richiesto dagli Uffici Responsabili dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S.
2. Nel caso di Locali o impianti fissi di pubblico spettacolo, la Commissione esprime il proprio parere entro 30 giorni dalla data di presentazione all'Amministrazione Comunale della domanda di autorizzazione regolare e completa.
3. Nel caso di impianti destinati a manifestazioni temporanee, la relativa domanda deve essere presentata all'Amministrazione Comunale almeno 15 giorni prima della data stabilita per la manifestazione stessa.
4. Tuttavia, l'Ufficio Responsabile del Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S. può riservarsi di accettare domande pervenute oltre detto termine, tenuto conto della non rilevante entità della manifestazione.
5. Ai fini dell'espressione del parere di cui ai commi precedenti, l'ufficio di cui al c. 1 provvede a trasmettere alla Commissione la richiesta di autorizzazione, regolare e completa della documentazione di rito, entro 3 giorni dal ricevimento della stessa.
6. Qualora l'ufficio di cui al c.1 riscontri la mancanza di documentazione prescritta a

corredo della domanda, questo provvede immediatamente a richiedere all'interessato la necessaria documentazione integrativa, assegnandogli un termine per adempiere. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è interrotto ed inizierà nuovamente a decorrere dalla data della presentazione della documentazione integrativa richiesta.

7. In caso di mancata presentazione della documentazione integrativa entro il termine assegnato, la domanda viene archiviata.

ART. 9

Richiesta di pareri e di autorizzazioni

1. Nella richiesta del parere di conformità del progetto o di autorizzazioni per pubbliche manifestazioni, redatta in competente bollo secondo gli schemi eventualmente predisposti dall'Ufficio, dovranno necessariamente essere indicati, pena l'inammissibilità dell'istanza:
 - I dati relativi al soggetto richiedente;
 - Il tipo di richiesta;
 - Il tipo di attività;
 - Il nome il cognome e recapito dl progettista;
 - I riferimenti ad eventuali precedenti atti della C.P.V.L.P.S. o della C.C.V.L.P.S.;
 - L'elenco dei documenti allegati (in sei copie);
 - In caso di manifestazione temporanea, oltre a quanto previsto nei punti precedenti, l'ubicazione ed il periodo di svolgimento della manifestazione e data di approntamento dei locali e/o degli impianti;
 - Valutazione di incidenza ambientale quando i progetti e/o le attività previste ricadano in ambiti compresi nella perimetrazione del parco e/o delle zone SIC e ZPS;
2. Alla richiesta deve essere allegata , in sei copie, la documentazione tecnica di cui agli elenchi, allegati al presente regolamento di cui costituiscono parte integrante, necessaria per verificare le condizioni di solidità, sicurezza ed igiene dei locali e degli impianti, nonché della prevenzione degli infortuni e la visibilità degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e l'incolumità pubblica, anche con riferimento alle aree esterne, redatta da un tecnico abilitato;
3. In ogni caso, la Commissione può chiedere ulteriore documentazione integrativa, in relazione alla particolarità dei locali o degli impianti, assegnando all'interessato un termine per adempiere. In caso di mancato adempimento nel termine assegnato la domanda viene archiviata.
4. Ove occorranò chiarimenti in ordine alle soluzioni tecniche e progettuali, la Commissione può convocare il soggetto richiedente ovvero il progettista.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si invia a quanto disposto dalla Legge n. 241/1990.
6. Non si dà luogo alla convocazione della Commissione ove il richiedente non abbia provveduto a produrre tutta la documentazione tecnica indicata negli allegati od ove la stessa non sia conforme a quella richiesta al comma 3. Della carenza l'ufficio informerà tempestivamente l'interessato.

ART. 10

Sopralluoghi e decisioni della Commissione

1. Nell'ora e giorni fissati, la Commissione si riunisce nel luogo stabilito, per le verifiche di cui all'art. 141 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. , approvato con R.D. nr. 635/1940.
2. In caso di sopralluogo, gli interessati devono aver già provveduto ad approntare i locali e/o degli impianti da sottoporre a verifica.
3. In caso di manifestazione temporanea, a parziale deroga di quanto precedentemente disposto, la Commissione provvede ad effettuare la verifica in tempo utile per lo svolgimento della manifestazione.
4. Delle adunanze per sopralluoghi è redatto, a cura del Segretario, il verbale i cui al precedente art.7

ART. 11

Locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore alle duecento persone.

1. Per i locali ed impianti che hanno una capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, ferma restando la competenza della Commissione ad esprimere il parere di fattibilità sui nuovi progetti e su quelli che presentano modifiche rispetto ad elaborati tecnici che hanno già ottenuto in precedenza apposita autorizzazione, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma dell'art. 141 del Regolamento di attuazione del T.U.L.P.S. possono essere sostituiti da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri, nell'albo dei geometri, degli architetti o dei periti industriali, con il quale si attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno. Alla relazione sono allegate le varie certificazioni comprovanti il rispetto delle normative vigenti, redatte dai rispettivi tecnici abilitati. Per capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone deve intendersi l'affollamento massimo del locale / impianto, ovvero la capienza oggettiva dello stesso che corrisponde al numero massimo di persone per le quali sono previsti posti a sedere o in piedi autorizzati.
2. In attesa dell'emanazione del previsto Decreto del Ministero dell'Interno, la regola tecnica di riferimento è rappresentata dalla regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e pubblico spettacolo, approvata con D.M. 19 agosto 1996.
3. E' fatto salvo il rispetto delle vigenti disposizioni igienico sanitarie.
4. Per gli impianti sportivi il limite di capienza di cui al punto 1 del presente articolo è ridotto alla capienza massima pari o inferiore a 100 spettatori. In caso di intervento della Commissione è inoltre sempre prevista la convocazione del membro Coni.
5. Per i locali ed impianti avente una capienza superiore a 100 persone, è comunque previsto l'avvio dell'iter procedimentale finalizzato al rilascio del certificato di prevenzione incendi, secondo le vigenti normative.

ART. 12

Verifica del rispetto delle Prescrizioni imposte

1. Il Presidente, sentita la Commissione, individua con proprio provvedimento da notificare agli interessati, anche contenuto nello stesso verbale di esame progetto, i componenti delegati ad effettuare i controlli volti ad accertare il rispetto delle norme e cautele imposte ai vari esercenti, ed il corretto funzionamento dei meccanismi di sicurezza installati nei locali dagli stessi gestiti. Ai controlli possono presenziare anche gli stessi esercenti e/o i tecnici di parte.

ART. 13

Allestimenti temporanei verifica delle condizioni di sicurezza

1. Salvo particolari controlli o salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richieda una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre né un nuovo esame progetto, né una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la Commissione Comunale abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.
2. Pertanto la validità temporale dell'esame progetto e della agibilità concessa dalla Commissione Comunale, nei modi e nelle forme previste dalla presente regolamentazione, si estende anche ai due anni successivi, a condizione che il richiedente ed il tecnico incaricato dichiarino, per quanto di competenza, che l'allestimento per la manifestazione, ivi compresi i luoghi di svolgimento, è in tutto e per tutto identico a quello degli anni precedenti; in tale ipotesi dovranno essere presentate, sotto la responsabilità del tecnico e del richiedente, anche tutte le certificazioni di conformità previste dalla normativa vigente.

ART. 14

Utilizzo di attrezzature e giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici

1. Qualora siano impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici, colui che chiede l'intervento della Commissione deve allegare all'istanza una relazione tecnica di tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla Legge 6 ottobre 1995, n°425, alle disposizioni del relativo Regolamento di attuazione.

ART. 15

Locali ed impianti esclusi dalle verifiche della Commissione Comunale di Vigilanza.

1. Non sono di competenza della Commissione comunale di vigilanza le verifiche di locali e strutture seguenti:
 - I locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 spettatori e gli altri locali o impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
 - I parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o

elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero della Sanità.

2. Sono altresì esclusi dalla competenza della Commissione Comunale i luoghi all'aperto, utilizzati occasionalmente ed esclusi dal campo di applicazione del decreto ministeriale 19 agosto 1996 quali piazze, aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti, purché di altezza non superiore a cm. 80 e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico. Per i suddetti luoghi e spazi all'aperto è fatto obbligo di produrre apposita SCIA, alle autorità competenti al rilascio della autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, allegando:
 - la certificazione di collaudo di idoneità statica delle strutture allestite a firma di tecnici abilitati;
 - la dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, entrambi a firma di tecnici abilitati;
 - una dichiarazione sottoscritta che attesti la presenza di vie di esodo dalla struttura interessata;
 - quando dovuta, dovrà essere prodotta anche documentazione di impatto acustico, ai sensi della Legge n°447/95, redatta da tecnico competente in acustica, iscritto negli elenchi provinciali.
3. Per i palchi temporanei di misura superiore agli 80 cm. è prevista comunque l'attivazione della Commissione, la quale può decidere se effettuare o meno il sopralluogo.

ART. 16

Ufficio di Segreteria della Commissione

1. L'Ufficio di segreteria rappresenta la struttura di supporto organizzativo e tecnico della Commissione.
2. In particolare, il Segretario della Commissione:
 - Istruisce le pratiche da presentare alla Commissione;
 - Invia ai membri della Commissione l'avviso di convocazione, con eventuali allegati;
 - Redige i verbali di seduta della Commissione;
 - Custodisce gli originali dei verbali e tiene l'apposito registro, a norma del precedente art.7;
 - Invia copia dei verbali ai componenti della commissione che ne fanno richiesta ed all'ufficio responsabile del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 68,69 e 80 del T.U.L.P.S.

ART. 17

Spese di funzionamento della Commissione e compensi ai componenti

1. Le spese per il funzionamento della commissione sono a totale carico di chi ne chiede l'intervento e sono dovute per la prima ispezione e per le eventuali ispezioni straordinarie richieste dalle autorità o dall'interessato.
2. L'importo relativo deve essere corrisposto all'Amministrazione Comunale, con l'indicazione della seguente casuale :*"Spese per funzionamento Commissione Comunale di*

vigilanza sui locali di pubblico spettacolo”, secondo le modalità stabilite.

3. L'attestazione del versamento deve essere allegata alla domanda di cui al precedente art. 9
4. Le spese sono dovute anche nel caso di parere sfavorevole o esito negativo del sopralluogo.
5. I diritti di cui al presente articolo non sono dovuti per i controlli periodici di cui all'art. 141, c.1, lett. e del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.
6. La Giunta Comunale può altresì con propria deliberazione, stabilire il pagamento e la misura di diritti di istruttoria, per l'esame delle pratiche.
7. A ciascun componente avente diritto della Commissione spetta, per ogni effettiva partecipazione e per non più di una volta nella stessa giornata, un'indennità di presenza e con le modalità stabilita dal Comune.
8. Agli stessi componenti aventi diritto è inoltre dovuto un rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, per distanze percorse fuori dal centro urbano superiori a 10Km., pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina verde per ogni Km. Percorso.

ART. 18

Sanzioni

1. Le sanzioni sono quelle previste dal T.U.L.P.S.

ART. 19

Entrata in vigore

- 1 Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione dell'atto deliberativo dell'Organo che lo approva.
2. Con effetto dalla data di entrata in vigore sono abrogate le norme dei regolamenti e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.

ART. 20

Pubblicità aggiuntiva

1. Ai sensi dell'art. 26 della legge nr. 241/90, il presente Regolamento, dopo l'entrata in vigore è pubblicato in forma integrale all'Albo Pretorio per la durata di giorni 30 consecutivi ed inviato, in copia, ai componenti uffici comunali per la visione e l'eventuale rilascio di copia a chiunque vi abbia interesse.